



CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
MISERICORDIE D'ITALIA

Firenze, 17 Maggio 2022

A Tutte le Misericordie

E.P.C.

A Tutti gli Organi Confederali

Alle Articolazioni Territoriali

Oggetto: Contributi pubblici, obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno 2022.

Cari Confratelli e Consorelle,

vi ricordo che entro il **30 giugno 2022** è obbligatoria la **pubblicazione** dei **contributi pubblici ricevuti nel 2021**, obbligo introdotto dalla **legge n. 124 del 4 agosto 2017**. La pubblicazione deve essere effettuata sui propri **siti internet o analoghi portali digitali** (ad es. pagina “facebook”). La pubblicazione potrà avvenire anche sul sito internet della **rete associativa** (in tal caso potete inviare una mail a sistemi@misericordie.org utilizzando i fac-simile presenti sulla pagina del sito www.misericordie.org). Si evidenzia che, rispetto al passato, non risulta più obbligatoria la pubblicazione delle somme ricevute a seguito di contratti di fornitura di beni e servizi caratterizzati da contributi a titolo di corrispettivo, nonché quelli derivanti da un risarcimento dovuto dalla pubblica amministrazione. Risulta ora **obbligatoria** quindi la **pubblicazione di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria**, erogati da pubbliche amministrazioni nell'esercizio precedente di **importo superiore a 10.000 euro, anche cumulando i singoli contributi ricevuti**. Il criterio da utilizzare è il criterio di cassa, ovvero gli incassi ricevuti dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

In caso di **vantaggi economici** può esserci il caso che non si conosca il valore di quanto dato in **uso** o a titolo di **comodato** dalla pubblica amministrazione. In tali casi, ai fini della



CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
MISERICORDIE D'ITALIA

valutazione della soglia di € 10.000 che rende obbligatoria la pubblicazione, si dovrà indicare il valore del bene dichiarato dall'ente pubblico che lo ha attribuito.

Devono essere pubblicati almeno le seguenti informazioni:


- a) denominazione e codice fiscale del soggetto che ha ricevuto il vantaggio (associazione);
- b) denominazione del soggetto che lo ha erogato (pubblica amministrazione);
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale (motivazione del contributo ricevuto).

ATTENZIONE: A partire dal 1° gennaio 2023, l'inosservanza degli obblighi comporta una **sanzione** pari all'**1%** degli **importi ricevuti** con un importo **minimo di 2.000 euro**, nonché la **sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione**.

Decorsi **90 giorni** dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la **sanzione della restituzione integrale** del beneficio ai soggetti eroganti.

Per chiarimenti potete inoltrare un quesito alla mail consulenze@misericordie.org oppure telefonare al n. 0553261361.

Un fraterno saluto.



Il Coordinatore Area consulenze
(Dott. Mario Di Bella)